Sollecitato approvazione tutorio
il 13-12-1957

La GPA approva
N. 19412 Div 2ª del 17-5-58

Prot. N. 275
del 28 GEN. 1957

COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA'

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO VERBALE N. 4

OGGETTO: Regolamento locale per il servizio di fognatura

L'anno millenovecentocinquanta sette addì venti del mese di gennaio ad ore 14,45 nella solita sala delle adunanze, nei modi e termini stabiliti dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, per determinazione della Giunta M.le si è riunito il Consiglio Comunale in sessione stra ordinaria di Iª convocazione e seduta pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

PRESENTI	ASSENTI
1. Dr.Giuseppe Caré -Sindaco	1. Ins. Carmelo Moricca
2. Ins.Micuccio Gargano	2.
3. Moricca Orazio	3.
4. Rachele Peppino	4.
5. Moricca Francesco	5.
6. Furci Domenico	6.
7. Ins.Gerardo Cavallaro	7.
8. Golotta G.Battista	8.
9. Italiano Francesco	9.
10. Scarmato Peppino	10.
11. Bartuccelli Vincenzo	11.
12. Bufalo Giuseppe	12.
13. Petullà Salvatore	13.
14. Gargano Sebastiano	14.
15.	15.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. Monea Giuseppe

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a termine di legge, il Sig. Dr.Giuseppe Caré - Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. passando all'ordine del giorno :

IL PRESIDENTE

espone che,essendo stata appaltata la costruzione del I° lotto delle fognature di questo Comune capoluogo, é doveroso per l'Amministrazione Comunale,nelle more della realizzazione dell'opera di approntare in apposito regolamento che si sottopone all'approvazione del Consiglio le disposizioni che debbono regolare il servizio nei rapporti con i cittadini ;

Fa presente che esso é di rilevante importanza tenuto conto delle finalità igieniche e sociali cui s'ispira ;

Da lettura,commentandone il contenuto,ove richiesto di ciascun articolo;

Ditta G. PIZZI - Reggio Cal

Invita il Consiglio a deliberarne l'approvazione ;

IL CONSIGLIO

Udite attentamente e fatte proprie tutte le considerazioni esposte dal Sindaco ;

Dopo esauriente trattazione dell'argomento ;

Ritenuta anche l'urgenza di provvedere affinché il Comune al più pres possa avere uno strumento che regoli,nel corso od immediatamente dopo l ostruzione delle fognature pubbliche,gli attacchi dei privati cittadini

Con voti UNANIMI espressi per alzata e seduta ;

D E L I B E R A

= d i a p p rovare,come approva,il regolamento locale per il servizio comunale di fognatura, articolato come segue :

REGOLAMENTO LOCALE PER IL SERVIZIO DELLA FOGNATURA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 -Obbligo di immissione in fogna.- Tutti gli scoli delle acque piovane e degli acquai,bagni,lavatoi,orinatoi e latrine,in genere tutte le acque di rifiuto,le materie fecali provenienti dagli stabili di qualsiasi specie fronteggianti,anche solo in parte,da una via o spazio pubblico percorso da una canale di fognatura,appena questo sia attivato,devono essere condotti con tubazione al canale stesso,secondo le prescrizioni del presente regolamento,con divieto d'usare pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione lorda in altri canali pubblici o privati.

ART. 2 -Immissioni speciali- Quando sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella fognatura potrà la Giunta Municipale permettere che le acque lorde e le materie fecali vengano provvisoriamente immesse in altri canali pubblici o privati,previa efficace depurazione con quegli speciali sistemi che,a giudizio dell'Ufficiale Sanitario,saranno ritenuti atti allo scopo. Detti impianti di depurazione dovranno sempre essere mantenuti in perfetto stato di funzionamento,e saranno soggetti a speciale sorveglianza da parte del Comune,che potrà liberamente far eseguire verifiche prelevando anche i campioni delle acque,e revocare senz'altro il permesso,ove trovasse non osservate od inefficaci le cautele intese ad evitare qualsiasi nocumento alla publica igiene.

ART. 3- Allacciamenti parziali- Nel caso in cui non sia possibile di allacciare l'intero stabile al canale di fognatura,potrà l'Amministrazione Comunale permettere che l'allacciamento sia limitato ad una parte dello stabile stesso,consentendo per il resto l'uso provvisorio di pozzi neri,fino a che sia reso possibile l'allacciamento anche per questo.

ART. 4-Pozzi neri a sistema separatore- L'Amministrazione Comunale potrà anche ammettere,a fognatura attivata,pozzi neri a sistema separatore,in gettata di calcestruzzo di cemento,scaricante a mezzo sfioratore nei condotti di fognatura,quando questi ultimi fossero troppo lontani e troppo alti per potervi immettere direttamente gli scarichi.

ART.5- Gli speciali permessi di cui agli artt. 2,3,4 si intendono sempre del tutto precari e revocabili a giudizio esclusivo ed insindacabile dell'Amministrazione Comunale. Essi poi cadranno di pieno diritto non appena verranno a cessare le condizioni che li determinarono,col rendersi possibile altro mezzo definitivo di scarico,che dovrà dai proprietari essere tosto attuato.

ART. 6- Avviso per l'allacciamento alla fognatura- A misura che entreranno in servizio i nuovi canali di fognatura,il Sindaco ne darà avviso per iscritto ai proprietari di tutti gli stabili che dovranno esservi allacciati a tenore dell'art. 1. L'avviso verrà notificato singolarmente per ogni stabile a mezzo di messo comunale.

ART. 7- Proprietà dei materiali- I tratti di attacco dalle abitazioni alla fogna pubblica debbono essere fatti a spese dei proprietari degli stabili.

Le opere ed i materiali impiegati sono in ogni caso di loro proprietà ma non possono essere rimossi senza speciale autorizzazione del Sindaco.

ART. 8- Pagamento di un diritto comunale di attacco-Per ogni attacco concesso l'utente delle fognature pubbliche é tenuto a pagare un diritto comunale nella misura di L.I.000 (mille) a titolo di rimborso di spese per assistenza ed eventuali danni al piano stradale.

ART. 9- Termine per l'allacciamento alla fognatura.- I proprietari degli stabili dovranno,entro il termine di quattro mesi dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 6,provvedere a loro cura e spese allo espur

go ed alla disinfezione e soppressione dei pozzi neri,allo allacciamento della canalizzazione interna colla fognatura stradale ed alla sistemazione di questa canalizzazione interna ai sensi del presente regolamento. Il Sindaco potrà,però,imporre un termine più breve quando per il cattivo stato dei pozzi neri o per altre ragioni di igiene,lo giudicasse necessario.

ART. IO-Esecuzione d'ufficio- Quando siano trascorsi i termini fissati per l'allacciamento alla nuova fognatura,il Comune provvederà d'ufficio,a tutte spese dei proprietari inadempienti. Provvederà pure quando lo ritenga opportuno,alla esecuzione dei lavori,sempre a spese di essi proprietari,per le canalizzazioni interne degli edifici e con l'eventuale applicazione della penalità stabilita dall'art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale T.U. 3.3.1934,n.383 modificato con l'art. 9 della Legge 9.6.1947,n.530.

ART. 11- Opere di allacciamento in sede stradale- Nessuno all'infuori del Comune e senza autorizzazione di esso,può manomettere il suolo pubblico e le condotte sotterranee.

Le opere in sede stradale per l'allacciamento ai condotti comunali degli scarichi di uno stabile,verranno sempre eseguite direttamente dal Comune,previa formale domanda scritta da parte del proprietario dello stabile stesso ed anticipo delle spese occorrenti aumentate del IO% per spese generali.

ART. 12- Riparazione dei condotti di allacciamento- Le riparazioni a tutte le tubazioni esistenti in sede stradale sono eseguite direttamente dal Comune dietro domanda scritta da parte del proprietario dello stabile da esse allacciato. Ove però in tali tubazioni si constatassero rotture o ingombri cagionati da manomissioni,trascuranza o trasgressione ai regolamenti per parte degli utenti,saranno a carico del proprietario dello stabile tutte le spese occorrenti per riparazioni, nonché i compensi di visita tecnica.

ART.13-Liquidazione e pagamenti a carico degli utenti per riparazioni- La liquidazione ~~xxxxxxxxx~~ delle spese e compensi di visita,nel caso in cui siano dovuti dal proprietario a termine dell'articolo precedente viene fatta dal Sindaco in base ai prezzi correnti all'uopo approvati dal Sindaco stesso con l'intervento dell'interessato,ove questi ne faccia prima richiesta in tempo utile.

La liquidazione viene notificata all'interessato per iscritto.L'interessato potrà entro il termine perentorio di giorni I5 dalla notifica della liquidazione,far pervenire per iscritto al Comune le sue osservazioni od eccezioni in proposito.

Trascorso tale termine senza che siano pervenute eccezioni,la liquidazione diventerà definitiva e dovrà farsene il pagamento al Comune.

La Giunta Municipale deciderà inappellabilmente sulle controversie.

Il proprietario dello stabile,prima che le opere siano iniziate, dovrà versare al Comune la somma che da questo gli verrà richiesta a titolo di anticipo della spesa che presumibilmente potrà risultare a di cui carico,salvo liquidazione finale come sopra.

ART. 14- Prescrizioni tecniche per gli allacciamenti- Per le immissioni nelle fogne stradali si dovrà approfittare solamente degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura e la tubazione privata non dovrà eccedere i diametri degli imbocchi medesimi.

Le tubazioni private di scarico di ogni singolo stabile,dovranno essere condotte direttamente e ciascuna separatamente (non essendo permessi allacciamenti fra loro in sede stradale),al canale di fognatura, salvo casi speciali da determinarsi dall'Amministrazione Comunale.

Le tubazioni non potranno in sede stradale essere costruite longitudinalmente alla fronte dello stabile.

ART. 15- Anticipazioni delle opere di allacciamento- Nel caso di soppressione di una canaletta esistente in sede stradale e già funzionante come fognatura o della sua trasformazione in canale di fognatura,o nel caso ancora,di sistemazione di una strada,il Comune potrà provvedere all'esecuzione immediata delle opere in sede stradale per la costr

zione,il riordino ed il rifacimento degli scarichi privati,secondo le prescrizioni regolamentari.

A richiesta del Sindaco i proprietari dovranno fornire le indicazioni relative a tutti gli scarichi esistenti,nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi in relazione alla futura canalizzazione interna dei loro stabili. Solo di tali scarichi così predisposti i proprietari potranno approfittare nel definitivo assetto della fognatura negli stabili stessi.

Il rifiuto o l'omissione di fornire le indicazioni di cui sopra,oltre a rendere applicabili le penalità stabilite dell'art. 29 del presente regolamento,daranno al Comune la facoltà di provvedere di ufficio alle opere di allacciamento degli scarichi ponendo a carico dei proprietari che dovranno rimborsargliela,ogni spesa che il Comune sarà per incontrare a causa della mancanza di dette indicazioni.

ART. I6- Modificazioni agli allacciamenti- Qualora per fatto del proprietario dello stabile e con consenso dell'Amministrazione Comunale si dovessero introdurre modificazioni agli scarichi di cui sopra,esse verranno eseguite e liquidate nei modi prescritti dall'art. 13 del presente regolamento.

ART. I7- Tubi pluviali di facciata. I tubi pluviali delle fronti delle case verso la pubblica via,devono di regola essere allacciati direttamente alla fogna stradale e senza sifone.

Il sifone é però prescritto quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni.

Il numero e la sezione dei tubi pluviali saranno determinati caso per caso dal Sindaco in relazione alla loro portata.

E' vietato introdurre in questi tubi alcun altro scarico all'infuori dell'acqua di pioggia proveniente dal tetto.

ART.I8- Oltre a quanto in proposito sarà disposto dal regolamento edilizio, i condotti di cui al precedente articolo al di sopra del piano stradale non devono sporgere dalla fronte della casa per un'altezza di m.3 ed al di sotto del piano stradale e fino alla profondità di m.I,50 non devono sporgere dalla linea di confine con la proprietà comunale; quindi,occorrendo,dovranno essere incassati nel muro.

Tale incassatura,ove occorra, dovrà essere eseguita a cura e spese del proprietario contemporaneamente alla esecuzione delle opere di allacciamento alla fogna stradale.

Ove il proprietario non adempia a tale obbligo in tempo utile,l'opera verrà eseguita d'ufficio dal Comune sempre però a tutto carico del proprietario stesso, che dovrà rimborsare le spese incontrate dal Comune in base alla liquidazione del Sindaco secondo le norme dell'art. 13 del presente regolamento.

ART. I9- Tubi pluviali interni.- Nelle condotte pluviali interne potranno essere immessi gli scarichi dei bagni e degli acquai solo quando esse siano costituite da tubi di gres o di ghisa o di cemento e amianto od anche di cemento ed abbiano levigatezza ed impermeabilità,e siano allacciate direttamente alla canalizzazione principale,senza l'intermezzo dei pozzetti di deposito,e quando al di sopra della grondaia non vi siano finestre di abitazioni.

ART. 20- Scarichi vietati.- E' assolutamente vietato di immettere nella fogna spazzature,ceneri e corpi solidi,acque o liquidi in genere che in qualsiasi modo possano danneggiare i manufatti. Il proprietario dello stabile é responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed é tenuto al rimborso delle spese di riparazione a tenore degli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

ART.21- Scarichi industriali - E' vietato immettere nella fogna stradale scoli provenienti da locali ove si esercitano industrie,se non in via precaria e dietro speciale permesso che l'Amministrazione Comunale potrà rilasciare in seguito a domanda scritta del proprietario dello stabile e con l'obbligo di osservare sempre per tali immissioni le prescrizioni e condizioni che l'Amministrazione Comunale stessa crederà opportune di stabilire caso per caso.

ART. 22- Strade private- Alle disposizioni del presente regolamento

sono soggetti gli stabili lungo strade private e questi verranno considerati come cortili comuni agli stabili stessi.
I proprietari degli stabili fronteggianti le strade stesse dovranno quindi provvedere, nei termini stabiliti dall'art. 9, alla fognatura della strada privata.
Ove i proprietari interessati non vi provvedano nei termini prescritti sarà in facoltà del Comune di provvedere all'esecuzione dell'opera ponendo a carico dei proprietari degli stabili, in tutto o in parte prospicienti la strada stessa, tutte le spese relative comprese quelle per le visite e le spese per la direzione dei lavori, in proporzione delle rispettive fronti.
Queste spese dovranno essere rimborsate con le stesse norme di cui all'art. 13 del presente regolamento.

CAPO II

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 23- Prescrizioni edilizie - Le opere per la canalizzazione interna di uno stabile si considerano opere igienico edilizie, soggette alle disposizioni dei regolamenti comunali di igiene e di edilizia.

ART. 24- Prescrizioni tecniche- Nella costruzione della canalizzazione interna di uno stabile si devono adottare provvedimenti tali che possano ovviare agli inconvenienti che provenissero da un eventuale eccesso di pressione nelle colonne montanti. Le condutture dovranno essere costituite da tubi in gres o di cemento o di cemento e amianto levigati internamente ed impermeabili.
Sono esplicitamente quindi vietate le canne di terra cotta ordinaria e sono vietati, altresì, i tappi in gres nei condotti di latrina nelle parti di condotta che possano essere eventualmente soggette a pressione.
I tubi dovranno essere disposti sotto regolari livellette congiunti di chiusure a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdita di gas alle pressioni alle quali potessero essere soggetti per effetto del funzionamento della fognatura.
Nel sotterraneo le tubazioni saranno mantenute possibilmente al di sopra del pavimento, ed in caso contrario dovranno collocarsi in apposita incassatura facilmente ispezionabile. Tutti gli apparecchi per la evacuazione delle materie di rifiuto in comunicazione con la rete di fognatura, nonché i pozzetti di raccolta delle acque piovane, che non ricevono esclusivamente le acque dei tetti di cui all'art. 17, dovranno essere provvisti di chiusura idraulica a sifone.
L'immersione del sifone non dovrà essere minore di cm. 3. Le colonne raccoglienti esclusivamente gli scarichi di vari acquai potranno avere un unico sifone al piede. I tubi principali di scarico prima della uscita dello stabile dovranno essere muniti di una bocca per ispezione del ~~fronka~~ tronco in sede stradale ed un sifone intercettatore.
I tubi di caduta delle latrine e degli acquai e i condotti principali della rete di fognatura interna, dovranno essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati.
I tubi delle pluviali non si potranno far servire da esalatori della conduttura privata.

ART. 25- Scarichi sotterranei- Nessuno degli apparecchi di scarico della fognatura domestica dovrà di regola avere la bocca ad un livello inferiore al piano stradale. A richiesta però del proprietario dello stabile potrà il Comune concedere l'uso di scarico ad livello inferiore al piano stradale, purché vengano prese tutte le cautele opportune atte ad evitare rigurgiti. Per effetto della richiesta fatta, incombe esclusivamente al proprietario stesso ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potessero derivare al suo stabile ed ai terzi per rigurgiti od altrimenti.

ART. 26- Visita tecnica di regolare esecuzione. Per gli stabili di nuova costruzione, la canalizzazione interna dovrà essere ultimata e constatata regolare dal Sindaco prima della occupazione. Per le canalizzazioni di fabbricati ~~gia~~ già esistenti si dovrà fare speciale domanda scritta al Sindaco entro 30 giorni dalla ultimazione delle opere relative, per ottenere la visita di verifica. Alla visita di

a a richiesta del Sindaco o di un suo incaricato. La visita si limita
a constatazione della regolare esecuzione delle opere in relazione
presente regolamento,nonché alla presunzione di buon funzionamento,
za che ciò possa costituire un collaudo ed addossare al Comune alcu
responsabilità. In ogni caso,mancando la domanda speciale, si proce
à a visita d'ufficio per la verifica delle opere che erano da
guire.
ando la visita avesse dato luogo ad ingiunzioni per l'esecuzione
opere occorrenti alla regolarità della canalizzazione,oppure non
sse potuto avere effetto per cause imputabili al proprietario,andan
considerate come visite tecniche straordinarie tutte quelle da farsi
cessivamente alla prima per la constatazione delle opere stesse ed
proprietario dovrà pagare L. 1000 (mille) per ciscuna visita succes
a alla prima a titolo di rimborso delle relative spese.

T. 27- Visite d'ufficio. L'Amministrazione Comunale potrà,a mezzo
suoi incaricati muniti di speciale autorizzazione scritta,procede
alla visita della fognatura interna degli stabili in qualsiasi tempo
constatarne la manutenzione ed il funzionamento nei riguardi della
ene. La visita si effettuerà con l'osservanza delle norme di cui
'articolo precedente.

T. 28- Limite della concessione di scarico. La concessione di scarica
nella fognatura pubblica si limita allo stabile per il quale venne
hiesta e per la consistenza di essa. Non potranno quindi allacciarsi
re parti degli stabili stessi e tanto meno di stabili contigui ancor
della stessa proprietà,senza avere ottenuto prima speciale permesso
la Giunta Municipale.

CAPO III

DISPOSIZIONI VARIE

T. 29- Penalità- Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel
sente regolamento sono disciplinate dagli articoli 106 e seguenti
la Legge Comunale e Provinciale T.U. 3.3.1934,n.383 modificato con
rt. 9 della Legge 9.6.1947,n.530 salvo al Comune il diritto alla rifa
ne dei danni e delle spese determinate dalle contravvenzioni stesse.

T. 30- Sospensione di immissione. Qualora si verificasse,per qualsiasi
sa,nelle condutture qualche inconveniente,che richiedesse temporanee
pensioni di immissioni private,od altri provvedimenti,il Comune
iverrà il più sollecitamente possibile alle riparazioni necessarie
in ogni caso non potrà mai essere molestato per nessun motivo a
hiesta di risarcimento di danni.